Art. 55, D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Principi contabili Oic 25 e Ias 12

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate

Nell'ambito del recente decreto "cura Italia", l'art. 55 prevede una misura di sostegno per le **imprese** – in particolare, le **banche** – che, **nel corso del 2020**, **si troveranno a cedere crediti deteriorati**. È prevista infatti, per questi soggetti, la **possibilità di monetizzare immediatamente, sotto forma di crediti d'imposta, le imposte anticipate** (anche qualora le stesse non siano state previamente contabilizzate) relative a determinate posizioni soggettive (**perdite fiscali ed eccedenze Ace**) senza dovere attendere i periodi d'imposta in cui il suddetto assorbimento avverrà in base al raggiungimento di imponibili positivi.
Può essere utile soffermarsi sugli impatti contabili della misura, distinguendo il caso in cui l'impresa non abbia iscritto il credito per imposte anticipate (Dta – *deferred tax assets*) da quello in cui, viceversa, abbia provveduto a tale iscrizione.

Aspetti fiscali della trasformazione delle Dta in crediti d'imposta

È opportuno, *in primis*, analizzare le finalità, l'impatto e i destinatari della misura.

La relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'obiettivo della disposizione è quello di **sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, nel momento in cui cedono crediti deteriorati** anche per alleviare gli oneri di cessione, **trasformando in crediti d'imposta una parte di Dta commisurate ai crediti ceduti**. La relazione chiarisce poi che **la misura si applica sia a crediti commerciali, sia a quelli finanziari**.

La relazione tecnica invece è utile a comprendere l'impatto finanziario e i destinatari. Circa il primo, su una previsione di cessione di crediti deteriori pari a 20 miliardi di euro, il minore gettito nell'anno della misura di sostegno si attesta a 857 milioni di euro. Quanto ai destinatari, si prevede che 12 miliardi di crediti ceduti siano ascrivibili alle banche, 4 miliardi ad altri soggetti e 4 siano indotti.

Venendo all'analisi del testo normativo, esso sostituisce *in toto* l'art. 44-*bis* del D.L. n. 34/2019, che presentava alcune limitazioni non riproposte, in quanto si applicava soltanto alle società operanti nel Mezzogiorno e a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

La disposizione riguarda la **cessione onerosa di crediti pecuniari verso soggetti inadempienti**, considerati tali quando il **mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto** (comma 5).

Esistono tuttavia due importanti **limitazioni** relative a:

- imprese in stato o rischio di dissesto (art. 17 del D.Lgs. n. 180/2015) o stato d'insolvenza ai sensi della legge fallimentare e del codice della crisi d'impresa (comma 4);
- cessioni di crediti infragruppo *ex* art. 2359 c.c. (comma 6).

Le **Dta trasformabili in crediti d'imposta** sono **quelle relative alle perdite fiscali di cui all'art. 84 del Tuir**[1] **e alle eccedenze Ace**[2], entro un **ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti**. Questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato sommando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi del-

1. *La disposizione chiarisce al riguardo che non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del Tuir, ovvero che non sussistono limitazioni per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.*

2. *Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.*

l'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Va detto che la conversione non può riguardare anche le eccedenze degli interessi passivi [3], in quanto non menzionate dalla norma.

Giova considerare che **le attività per imposte anticipate su perdite ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio**. Ciò può avvenire nel caso in cui, ai sensi dell'Oic 25 per i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi nazionali o dello Ias 12 per quelli che li redigono secondo i principi internazionali, **non si sia superato il cd. *probability test***, ovvero la capacità di generare in futuro redditi imponibili positivi in grado di assorbire le posizioni soggettive e dunque la società non abbia stanziato le relative imposte anticipate. Come vedremo, ciò determina anche effetti contabili differenti. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; da questa data in avanti, quindi, le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

È utile riproporre l'esemplificazione riportata dalla relazione illustrativa per chiarire il meccanismo della norma. Se una società cede crediti per un miliardo di euro, i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace saranno al massimo pari al 20%, ovvero 200 milioni di euro. Considerata quindi un'aliquota Ires del 24%, il credito d'imposta di cui si potrà beneficiare sarà pari a 48 milioni di euro. L'aliquota va considerata invece al 27,5% per gli intermediari finanziari [4].

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero **possono essere ceduti** ai sensi dell'art. 43-*bis* o 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973, ovvero **possono essere chiesti a rimborso**. Tali crediti d'imposta **vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile Irap**.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'**opzione** prevista dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016 (quadro RK della dichiarazione annuale). Tale opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'esercizio dell'opzione comporta il cumulo delle Dta trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al predetto art. 11 del D.L. n. 59/2016.

Aspetti contabili della trasformazione delle Dta in crediti d'imposta

Può essere utile effettuare alcune considerazioni circa le **implicazioni contabili** rivenienti dalla disposizione. Per semplicità, facciamo di seguito riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi nazionali.

Va detto che, in base alla norma (comma 1), «*La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti*».

Supponiamo quindi che la cessione dei crediti avvenga in data 30 settembre 2020: a tale data sarà pertanto efficace anche la trasformazione in credito d'imposta delle Dta relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace.

Il successivo comma 3 dispone che «*La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione...*». L'opzione appare quindi una condizione necessaria per poter operare la trasformazione delle Dta in crediti d'imposta. Peraltro lo stesso comma 3 prosegue affermando che «*L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti*». Ciò significa che, al massimo entro la fine del 2020, dovrà essere integrata la condizione prevista dalla norma per l'efficacia della cessione.

Va detto che la norma dispone che l'opzione abbia

3. *Ai sensi dell'art. 96 del Tuir.*

4. *L'art. 1, comma 65, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che, per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'art. 77 del Tuir è applicata con un'addizionale di 3,5 punti percentuali.*

efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione, sebbene la relazione tecnica preveda effetti di cassa sul 2020, sembrando quindi consentire la spendibilità del credito già dal corrente anno [5].

Ipotizziamo, a tale fine, che l'importo di crediti ceduti deteriorati sia pari a 100 milioni di euro. A questo riguardo, il predetto art. 55 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, dunque per un importo massimo di 20 milioni di euro. Quindi l'importo del credito d'imposta iscrivibile in bilancio sarà pari a 4,8 milioni di euro [6].

Vediamo di seguito l'impatto contabile a seconda che non vi sia la previa iscrizione di imposte anticipate in bilancio, ovvero che la stessa sia preesistente.

Assenza di iscrizione di imposte anticipate

Immaginiamo che la società, pur disponendo di perdite fiscali e di eccedenze Ace che consentono l'iscrizione della fiscalità anticipata, non abbia provveduto a iscrivere la fiscalità anticipata, perché non ritenga integrato il *probability test*, ovvero la possibilità di conseguire redditi imponibili futuri in grado di assorbire le posizioni soggettive riportate.

In questo caso, la scrittura, da effettuarsi al momento della cessione dei crediti, che coincide con la trasformazione in credito d'imposta, previo esercizio dell'opzione *ex* art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, sarà la seguente:

SCRITTURA CONTABILE 1

Descrizione	Dare	Avere
Credito di imposta *ex* D.L. n. 18/2020 (Stato patrimoniale, voce C II 5-*bis*)	-	
Imposte (Conto economico, voce 20) [7]		-

Al momento in cui avverrà l'utilizzo del credito d'imposta in contropartita dei debiti tributari (o previdenziali), la scrittura, di tipo patrimoniale, risulterà la seguente:

SCRITTURA CONTABILE 2

Descrizione	Dare	Avere
Debiti tributari (Stato patrimoniale, voce D 12)	-	
Credito di imposta *ex* D.L. n. 18/2020 (Stato patrimoniale, voce C II 5-*bis*)		-

Presenza di iscrizione di imposte anticipate

Immaginiamo invece che la società abbia già iscritto le imposte anticipate sulle perdite fiscali e le eccedenze Ace, ritenendo sussistente la possibilità di conseguire redditi imponibili futuri in grado di assorbire le posizioni soggettive riportate. Ciò implica che la contabilizzazione del provento a conto economico sia già avvenuta all'atto dell'iscrizione delle Dta.

Pertanto, in fase di trasformazione delle stesse in credito d'imposta, non vi sarà alcun impatto a livello di conto economico, ma solo patrimoniale.

La scrittura risulterà quindi la seguente:

5. *Cfr. P. Meneghetti, "Perdite trasformate con il limite del 20%", in Il Sole 24 Ore del 30 marzo 2020; F. Cancelliere – A. Servidio, "Le Dta 'monetizzate' vanno rese utilizzabili già nel 2020", in Norme&Tributi Plus Fisco del 29 marzo 2020; G. Gavelli – M. Piazza, "Perdite misurate alla chiusura dell'ultimo esercizio", in Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2020.*

6. *L'importo sarà invece pari a 5,5 milioni di euro, se consideriamo un intermediario finanziario con aliquota Ires del 27,5% (cfr. la precedente nota 4).*

7. *Si ritiene che tutte le imposte, con segno dare e avere, debbano confluire nella voce 20 del conto economico, compresi i crediti di imposta,se la legge li definisce tali, in quanto gli stessi riducono il "costo" delle imposte. Si veda al riguardo Franco Roscini Vitali, "L'aiuto va imputato nella voce 20", in Il Sole 24 Ore dell'11 febbraio 2020.*

SCRITTURA CONTABILE 3		
Descrizione	**Dare**	**Avere**
Credito di imposta *ex* D.L. n. 18/2020 (Stato patrimoniale, voce C II 5-*bis*)	-	
Credito per imposte anticipate (Stato patrimoniale, voce C II 5-*ter*)		-

All'atto poi dell'utilizzo del credito d'imposta, la scrittura risulterà la medesima che abbiamo già visto nell'ipotesi precedente.

SCRITTURA CONTABILE 4		
Descrizione	**Dare**	**Avere**
Debiti tributari (Stato patrimoniale, voce D 12)	-	
Credito di imposta *ex* D.L. n. 18/2020 (Stato patrimoniale, voce C II 5-*bis*)		-

Guida alla Contabilità & Bilancio

Direttore Responsabile Roberto Esposito

Responsabile di redazione Irene Chiappalone

Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli

Redazione Marina Bruns, Paolo Sardi

Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Edoardo Garrone

Vice Presidente Carlo Robiglio

Amministratore delegato Giuseppe Cerbone

ISSN 1826-2651

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio è stato chiuso in redazione il 2 aprile 2020

www.gcbdigital.com

GRUPPO 24 ORE

Abbonamento annuale (Italia) Guida alla Contabilità & Bilancio (rivista + versione digitale): € 190,00 IVA inclusa; Guida alla Contabilità & Bilancio (sola versione digitale) € 90,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02/30.300.600; mail: *servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06/30225406.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)
Tel. 02/30.300.600
Fax 02/3022.5400 oppure 06/3022.5400
e-mail: *servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com*

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91
20149 Milano. Tel. 02/3022.1 - Fax 02/3022.3214
e-mail: *segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com*

Stampa Il Sole 24 ORE S.p.a. – Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.